Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

N. 34/19 del registro concessioni

N. 52/19 del repertorio

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

Via Piano dell'Ucciardone n. 4 – C. F. n. 00117040824

IL PRESIDENTE

Vista: la domanda in data 28 novembre 2018 avanzata dalla Pasquale Mormino & Figlio s.r.l.;

Visto: il D.M. 23 luglio 2007 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto: l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;

Vista: la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto: il D.M. n. 342 del 28 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista: la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

Vista la nota prot. n.0105724 in data 16/07/2019 con la quale questo Ente ha chiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia della società Pasquale Mormino & Figlio s.r.l., ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n.159 e 15 novembre 2012, n.218 e del protocollo d'intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ed autorizzazioni stipulato in data 13 ottobre 2008 tra l'ex Autorità Portuale di Palermo e la Prefettura di Palermo;

Visto: l'articolo 36 del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel relativo Regolamento per l'esecuzione;

Vista: la precedente licenza di concessione demaniale marittima n. 22/2015 rilasciata dall' Autorità Portuale di Palermo in data 30 aprile 2015 in favore della suddetta società;

CONCEDE

alla società **Pasquale Mormino & Figlio s.r.l.,** legalmente rappresentata dal [redacted]

con sede in **Termini Imerese (Pa)** [redacted]

codice fiscale [redacted]

di occupare **una zona demaniale marittima**
di metri quadrati: coperti **427,00**; scoperti **871,00 (superficie complessiva mq 1.298,00)**
situata nel **Comune di Termini Imerese**
e precisamente **nel litorale nord del porto di Termini Imerese (M.U.2 part. n. 5392-5990-5389 - 5209)**
allo scopo di **mantenere una raffineria (manufatti in muratura) ed un deposito di zolfo (area scoperta)**
e con l'obbligo di corrispondere a questa A.d.S.P., in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone intero provvisorio di **€ 31.593,84 di cui € 15.796,92 a titolo di canone demaniale relativo all'anno 2019 ed € 15.796,92 a titolo di canone demaniale provvisorio relativo all'anno 2020, fatto salvo l'aumento annuale Istat, ai sensi e per gli effetti dell'art. 04 della legge n.494/93, comunicato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**
La presente concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi **24** a decorrere dal **01/01/2019** terminando col **31/12/2020,** nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato a questa A.d,S. P., salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale avrà però sempre la facoltà di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.
Parimenti questa A.d.S.P. avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o

rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato a questa Autorità di Sistema Portuale sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario terrà luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione, per la durata di 10 (dieci) giorni, nell'albo di questa Autorità e in quello del Comune di Termini Imerese.
Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, questa Autorità avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.
Per le eventuali maggiori somme ancora dovute questa Autorità potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.
E' in facoltà di questa Autorità di Sistema Portuale acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.
Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla

pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'Autorità, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questo Ente dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta questa Autorità di Sistema Portuale da qualsiasi azione, molestia, danno o condanna che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca della concessione, l'Autorità di Sistema Portuale revocherà il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del Decreto Legislativo n. 159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'Autorità Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che nell'esercizio del proprio potere discrezionale saranno valutati negativamente;
- il concessionario si impegna, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di

natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);

- il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;

- il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità di Sistema Portuale ogni variazione in ordine al titolare/legale rappresentante della ditta individuale ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;

- il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, anche nelle more dell'eventuale rinnovo della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali concessi, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale e dello Stato in dipendenza delle spese sostenute a tale titolo. Resta inteso che per i lavori di manutenzione straordinaria, come per le innovazioni di qualsiasi specie, deve ottenere la formale e preventiva autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale e deve attenersi alle prescrizioni da questa eventualmente impartite, l'Autorità ha comunque facoltà di ordinare gli interventi manutentivi ritenuti necessari, e qualora il concessionario non vi provveda entro il termine fissatogli, la stessa Autorità vi provvederà d'ufficio, con addebito di spese rivalendosi sulla cauzione e fatta salva comunque la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione;

- il concessionario è tenuto a pagare sull'area demaniale marittima in concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3 della legge 23/12/2000, n. 388, l'imposta (già I.M.U.) al Comune competente;

- il concessionario è tenuto inoltre a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalità che saranno comunicate da questa Autorità, giusto decreto n. 230 del 29 dicembre 2009 di questo Ente, e successive modificazioni e integrazioni;

- tutti gli impianti (elettrico, idrico, illuminazione, etc.) dovranno essere mantenuti in piena conformità alla specifica normativa vigente in materia e dovranno essere prodotte a questa Autorità le relative "dichiarazioni di conformità";

- il concessionario dovrà provvedere ad adeguare gli impianti alle norme che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione;
- il concessionario non dovrà arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo dei beni demaniali limitrofi e alle eventuali concessioni limitrofe;
- ove improrogabili necessità lo richiedano, il concessionario è obbligato ad effettuare lo spostamento di materiali, attrezzature, arredi, autoveicoli e mezzi di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori e/o di operazioni portuali nell'area detenuta in concessione;
- il concessionario è obbligato a munirsi del certificato prevenzione incendi, di quello antifortunistico ed igienico sanitario;
- per l'anno 2020 il canone annuo provvisorio di € 15.796,92, aumentato del tasso d'inflazione programmato, dovrà essere versato annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, salvo conguaglio a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 04 della legge n. 494/1993, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 400/1993;
- il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, anche nelle more dell'eventuale rinnovo della concessone, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali concessi, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta nei confronti dell'Autorità portuale e dello Stato in dipendenza delle spese sostenute a tale titolo, restando inteso che per i lavori di manutenzione straordinaria, come per le innovazioni di qualsiasi specie, deve ottenere la formale autorizzazione dell'Autorità Portuale e deve attenersi alle prescrizioni da questa eventualmente impartite, giusta decreto n. 97 del 16 settembre 2013 di questa A.P. L'Autorità Portuale ha comunque facoltà di ordinare gli interventi manutentori ritenuti necessari, e qualora il concessionario non vi provveda entro il termine fissatogli, la stessa Autorità vi provvederà d'ufficio, con addebito di spese rivalendosi sulla cauzione e fatta salva comunque la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione;

- il concessionario è tenuto a pagare sull'area demaniale in concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'imposta (già I.M.U.) al Comune competente;
- il concessionario è tenuto inoltre a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalità che saranno comunicate da questa Autorità, giusta decreto n. 230 del 29 dicembre 2009 di questo Ente, e successive modificazioni e integrazioni;
- tutti gli impianti (elettrico, illuminazione, etc.) dovranno essere mantenuti in piena conformità alla specifica normativa vigente in materia e dovranno essere prodotte a questa A.P. le relative "Dichiarazioni di conformità";
- il concessionario dovrà provvedere ad adeguare gli impianti alle norme che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione;
- durante l'uso dell'area demaniale marittima coperta e scoperta oggetto della presente licenza il concessionario non dovrà arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo dei beni demaniali limitrofi;
- il concessionario si impegna, ove improrogabili necessità lo richiedano, ad effettuare lo spostamento di materiali, attrezzature, arredi, autoveicoli e mezzi di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori e/o di operazioni portuali nell'area assentita in concessione;
- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, è obbligato ad adeguare, a propria cura e spese, i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di sicurezza degli impianti;
- il concessionario è obbligato a munirsi del certificato di prevenzione incendi e di quello igienico-sanitario ed una copia dei citati certificati dovrà essere prodotta a questa Autorità di Sistema Portuale;
- il concessionario è obbligato ad adottare tutte le precauzioni idonee ad impedire la dispersione di zolfo negli ambienti limitrofi alla concessione demaniale ed in particolare negli uffici di questa Autorità di Sistema Portuale presso il porto di Termini Imerese, a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i., ed in genere della salute pubblica;

- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, è obbligato a munirsi, a propria cura e spese, delle autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che non sono di competenza di questa Autorità Portuale, in relazione all'attività esercitata sui beni demaniali concessi;
- il concessionario dovrà dimostrare l'idoneità statica dei manufatti in concessione mediante la produzione a questa Autorità di Sistema Portuale di apposita certificazione redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale e/o dalla ditta costruttrice;
- il concessionario dovrà provvedere ad assicurare i manufatti demaniali in concessione contro i danni derivanti da incendio e fulmine presso una compagnia di pieno gradimento di questa A.d.S.P.; la polizza di assicurazione dovrà essere vincolata in favore di questo Ente e depositata presso lo stesso;
- il concessionario si obbliga a consegnare a questa A.d.S.P., entro il termine di 90 giorni dal rilascio della presente concessione, in un supporto cartaceo ed informatico, il modello di domanda D1 "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: www.sid.mit.gov.it/sidut;
- il concessionario è obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorità di Sistema Portuale, riferite al periodo di validità della presente licenza;
- il concessionario dovrà provvedere ad integrare il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione su semplice richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale;
- il concessionario dichiara di aver preso visione del Protocollo d'Intesa per la promozione e lo sviluppo dell'occupazione nel Comune di Termini Imerese stipulato in data 5 luglio 2010 tra l'Autorità Portuale di Palermo e il citato Comune, volto a priviligiare, laddove possibile e nel rispetto dei principi di libertà di impresa e concorrenza, l'occupazione nel territorio termitano attraverso l'eventuale reperimento in loco di maestranze e manodopera.

La presente licenza di concessione demaniale marittima, che fa salvi i diritti dei terzi e le eventuali limitazioni imposte da altri Enti/Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza di questa Autorità di Sistema Portuale, viene rilasciata ai soli fini

demaniali marittimi e non esime il concessionario dal munirsi di quanti altri titoli, autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che siano eventualmente dovuti da parte di altri Enti/Amministrazioni in relazione allo svolgimento dell'attività oggetto della concessione.

Avendo il concessionario pagato il canone demaniale relativo all'anno 2019, come da ricevuta del tesoriere di questa A.d.S.P. n. 1873 del 15 maggio 2019, si rilascia la presente licenza che egli firma avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in **Termini Imerese - Via Lungomolo, n. 16.**

Palermo, addì ... OTT. 2019

L'add[redacted]

Il Concessionario
Pasquale Mormino & Figlio S.r.l.
(Dott. Diego Mormino)
[redacted]
(L'Amministratore Unico)

I Testimoni [redacted]

IL [redacted]ESIDENTE
Dott[redacted]no Monti

Il Re[redacted]cedimento
A[redacted]ntebello

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio ...
Registrato il 15/10/19 al n. 4284 serie 3
... 775,87 ...